

**SCHEDA 3.01****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: DIAGNOSI ENERGETICHE E STUDI DI FATTIBILITA'**

Sono ammessi a contributo gli interventi diretti alla realizzazione di diagnosi energetiche di edifici e impianti e all'effettuazione di studi di fattibilità diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego di fonti rinnovabili di energia.

Sono inoltre ammessi a contributo i Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) redatti dagli Enti locali nell'ambito del Patto dei Sindaci (Covenant of Majors) promosso dall'Unione Europea, secondo le apposite Linee Guida dalla stessa pubblicate. Nella definizione degli obiettivi, il PAES dovrà tener conto delle indicazioni e obiettivi espressi dal Piano Energetico Provinciale redatto in funzione del Burden Sharing nazionale.

La percentuale di contributo è stabilita nella misura del 70% della spesa ammissibile nel caso di istanze presentate dalle Comunità di cui di cui al capo V della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, da Enti Locali aggregati o da singoli Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti; negli altri casi la percentuale di contributo è pari al 60% della spesa ammissibile.

Qualora la domanda sia presentata da una Comunità o da un Ente locale capofila nel caso di aggregazioni, per conto di una pluralità di enti locali, i limiti di spesa sottoindicati si applicano con riferimento ad ogni singolo beneficiario dell'intervento, indipendentemente dalle modalità di rendicontazione della spesa.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>	
1	AMMISSIBILITÀ'	NO	NO	SI	
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri			
3	PERCENTUALE	-	-	60% - 70%	
4	SPESA MINIMA AMMISSIBILE	-	-	€ 5.000,00	
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	-	-	€ 60.000,00	
6	DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE	preventivo di spesa			

*Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.*

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI	SI

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- in caso di PAES copia dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale concernente l'adesione al Patto dei Sindaci (*da allegare alla presentazione della domanda per la procedura semplificata e alla richiesta della liquidazione per la procedura valutativa*);
- nei casi di diagnosi energetiche o studi di fattibilità, deliberazione dell'Ente pubblico interessato attestante la necessità della diagnosi o dello studio con indicazione dei relativi costi (*da allegare alla presentazione della domanda per la procedura semplificata e alla richiesta della liquidazione per la procedura valutativa*)
- in tutti i casi, *copia*, su supporto informatico, della diagnosi, dello studio o del PAES realizzato nonché copia della deliberazione dell'ente pubblico interessato contenente una valutazione dei risultati con eventuali indicazioni circa gli interventi da realizzare (*da allegare alla richiesta della liquidazione*).

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**SCHEMA 3.02****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: INIZIATIVE INNOVATIVE**

Rientrano in tale tipologia le iniziative destinate all'efficienza energetica e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ritenute particolarmente innovative o dimostrative rispetto a nuove tecnologie o a nuove soluzioni tecniche, oppure gli interventi collocati in contesti caratterizzati da difficoltà ambientali e nelle zone risultanti non metanizzabili nell'ambito del piano energetico-ambientale provinciale o realizzati da soggetti operanti nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, nonché per ridurre il consumo di fonti fossili di energia.

Possono rientrare nella definizione della scheda gli interventi che prevedono:

1. l'impiego di tecnologie innovative non ancora mature per la diffusione su larga scala e non ancora realizzate sul territorio provinciale;
2. l'impiego coordinato nello stesso intervento di una pluralità di tecnologie e/o metodologie progettuali o gestionali in grado di ottenere significative sinergie di risultati ovvero di prefigurare modalità di applicazione e di uso innovativi rispetto alle applicazioni correnti.
3. gli impianti eolici dimostrativi nella misura di un progetto per ogni Comunità di cui al capo V della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
4. gli interventi ad esclusivo scopo didattico o formativo inseriti in programmi didattico-curricolari pluriennali proposti da istituti dell'alta formazione professionale aventi unità formative sul territorio trentino, purché prevedano l'adozione, anche a livello sperimentale, di tecniche innovative nella produzione di energia da fonti rinnovabili, il monitoraggio della produzione e/o dei risultati dell'iniziativa per un periodo non inferiore a due anni scolastici e l'elevazione specialistica della qualificazione professionale degli studenti in campo energetico mediante l'organizzazione di corsi formativi su temi specifici collegati alle tecnologie utilizzate nell'iniziativa agevolata.

Le iniziative di cui alla presente scheda, ad eccezione di quelle indicate al punto 4, sono soggette a monitoraggio della produzione e/o dei risultati per un periodo non inferiore a 3 anni continuativi. La documentazione riportante gli esiti del monitoraggio è messa a disposizione della Provincia su semplice richiesta dell'Ente.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>	
1	AMMISSIBILITÀ'	NO	NO	SI	
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri			
3	PERCENTUALE	-	-	80%	
4	SPESA MINIMA AMMISSIBILE	-	-	€ 20.000,00	
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	-	-	€ 80.000,00	
6	DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE	preventivo di spesa			

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	NO	SI

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- a) relazione illustrativa dell'intervento che dimostri che lo stesso possiede almeno una delle caratteristiche sopra descritte;

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

### SCHEDA 3.03

#### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: RETI ENERGETICHE

La presente tipologia/tecnologia comprende impianti di produzione e di distribuzione di energia termica, le cui caratteristiche sono riconducibili alle tecnologie della cogenerazione, agli impianti di produzione di energia da biomassa o ai generatori di calore ad alto rendimento, purché abbinati ad una rete di teleriscaldamento.

Non sono ammessi a contributo gli impianti alimentati a gasolio, ad olio combustibile, a gas non proveniente da Feeder di distribuzione. Non sono ammessi a contributo le reti energetiche ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata altra rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. Il progetto dell'impianto deve essere condiviso dal/i Comune/i competente/i qualora la rete attraversi la proprietà pubblica.

Il gasolio è ammesso solo come combustibile per la caldaia di soccorso o di punta.

Sono riconducibili alla presente tipologia/tecnologia gli interventi di teleriscaldamento qualora il costo della rete di distribuzione dei fluidi (fornitura e posa delle sottostazioni escluse) sia superiore al 20% della spesa ammessa.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>				
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO				
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri								
3	PERCENTUALE	SE impianti alimentati da <u>fonti rinnovabili</u> o a calore di recupero da impianti già esistenti:	35%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese				
				35%	35%	35%				
		SE impianti alimentati da <u>fonti non rinnovabili</u> :	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese				
				30%	30%	30%				
4	SPESA MINIMA AMMISSIBILE	€ 50.000,00								
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 300.000,00	€ 1.000.000,00							
6	REGIME CONTRIBUTIVO		“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008							
7	DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE	preventivo di spesa								
8	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	5 anni								

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	NO	SI

Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: -----

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**SCHEMA 3.04 - A****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI SOSTENIBILI**

Sono riconducibili a questa tipologia gli edifici nuovi, demoliti e ricostruiti o ristrutturati, che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale rilasciata in riferimento ad uno dei protocolli Leed, al protocollo GBC Home o al protocollo Arca. La tipologia di intervento ammesso è in tal senso definita dalle specifiche previste dal protocollo adottato.

E' considerato edificio: una costruzione/volume edilizio classificabile in una delle categorie di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412. E' considerato un unico edificio anche un insieme di costruzioni autorizzate con lo stesso titolo abilitativo necessario ai sensi della legge urbanistica.

Gli edifici nuovi, demoliti e ricostruiti o ristrutturati devono avere l'impianto di riscaldamento centralizzato, nonché raggiungere una prestazione energetica corrispondente almeno alla classe B+ (vedi classificazione energetica riportata nell'Allegato 1).

Il contributo di cui alla presente iniziativa non è cumulabile con gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti o con la riduzione del contributo di concessione così come individuati dal punto 1), lettere b) e c), del dispositivo della deliberazione G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010.

Il contributo per l'edificio sostenibile non è cumulabile con altra iniziativa ammissibile eccetto quelle indicate alle schede n. 3.05 e 3.09 purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Il contributo di cui alla presente scheda è attribuibile soltanto se la spesa sostenuta riferita ad interventi di raggiungimento della prestazione energetica certificata è documentata. Devono cioè essere rendicontabili i lavori eseguiti per la coibentazione della copertura, delle murature perimetrali e del primo solaio ed i lavori relativi all'installazione degli infissi, dell'eventuale generatore di calore o degli impianti che hanno consentito il raggiungimento della classe energetica, nonché le spese tecniche e amministrative necessarie alla certificazione di sostenibilità.

Con SNCR si intende la Superficie Netta Calpestabile Riscaldata (in m<sup>2</sup>).

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			30%	30%	30%	-
4	SOGLIA MINIMA TECNICO - ECONOMICA	La soglia minima ammissibile fa riferimento ai requisiti minimi individuati dal protocollo secondo cui si intende certificare l'edificio.				-
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 150.000,00	€ 450.00,00			-
6	REGIME CONTRIBUTO		“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008			-
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE		5 anni			

*Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.*

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	NO	SI

SPESA MASSIMA EDIFICIO SOSTENIBILE			
Classificazione	$SNCR \leq 500 \text{ m}^2$	$500 \text{ m}^2 < SNCR \leq 2000 \text{ m}^2$	$SNCR > 2000 \text{ m}^2$
classe “Certificato/Green”	€/m <sup>2</sup> 192,00 x S	€ 96.000,00+ €/m <sup>2</sup> 140xS1	€ 306.000,00+ €/m <sup>2</sup> 96xS2
classe “Silver”	€/m <sup>2</sup> 216,00 x S	€ 108.000,00+ €/m <sup>2</sup> 160xS1	€ 348.000,00+ €/m <sup>2</sup> 112xS2
classe “Gold”	€/m <sup>2</sup> 240,00 x S	€ 120.000,00+ €/m <sup>2</sup> 180xS1	€ 390.000,00+ €/m <sup>2</sup> 128xS2
classe “Platinum”	€/m <sup>2</sup> 300,00 x S	€ 150.000,00+ €/m <sup>2</sup> 230xS1	€ 450.000,00

NB: S : SNCR fino a 500 m<sup>2</sup> compresi;  
 S1: SNCR per la parte eccedente i 500 m<sup>2</sup> e fino a 2000 m<sup>2</sup> compresi;  
 S2: SNCR per la parte eccedente i 2000 m<sup>2</sup>

La spesa massima è calcolata con riferimento alla superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza.

Esempio: Edificio da SNCR 700 m<sup>2</sup> di classe “Certificato/Green”:  
 Spesa max ammessa = € 96.000,00 + 140,00 €/m<sup>2</sup> (700-500) m<sup>2</sup> = € 124.000,00.

Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1 ai sensi del D.P.R. 412/1993, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in Kwh/m<sup>3</sup> anno, i valori di spesa massima per m<sup>2</sup> vanno riferiti al volume netto riscaldato, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa massima risultante) per un fattore 3.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda relativamente agli edifici sostenibili:**

- a) progetto preliminare con relazione tecnica illustrativa (*da allegare alla domanda*);
- b) valutazione preliminare secondo il protocollo di sostenibilità con cui si intende certificare l’edificio e relazione energetica comprensiva di calcolo del fabbisogno energetico preliminare secondo il DPP n. 11-13/Leg del 13 luglio 2009 (*da allegare alla domanda*);
- c) certificazione attestante la classe energetica raggiunta e certificazione di sostenibilità ambientale (*da allegare alla richiesta di liquidazione*).

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell’art. 14 della legge provinciale sull’energia.

## SCHEDA 3.04 - B

### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI

Rientrano in tale tipologia gli interventi su edifici esistenti già riscaldati o su porzioni di essi che, con riferimento al D.P.P. n. 11-13/Leg. del 13 luglio 2009, migliorano di almeno **due classi** la propria classificazione energetica per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, raggiungendo, con tale miglioramento, almeno la classe energetica **B+** (vedi classificazione energetica riportata nell'Allegato 1).

Sono ammesse a contributo le singole porzioni materiali di edifici purché gli interventi riguardino anche la coibentazione di soffitti o pavimenti disperdenti verso l'esterno o verso spazi non riscaldati.

Qualora gli interventi prevedano la conversione in nuove zone riscaldate di porzioni dell'edificio in origine non riscaldate (es. trasformazione del sottotetto in abitazione) o l'ampliamento di volume per una quota inferiore al 20% del volume dell'edificio esistente (es. sopraelevazione della copertura), per un'esatta definizione delle condizioni dell'intervento si rimanda allo schema riepilogativo riportato nell'Allegato 2.

E' considerato edificio: una costruzione/volume edilizio classificabile in una delle categorie di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412.

E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all'8 ottobre 2005. E' considerato riscaldato l'edificio/volume già dotato di impianto termico come definito dall'art. 1 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412 e s.m.

Il contributo di cui alla presente iniziativa non è cumulabile con gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti o con la riduzione del contributo di concessione così come individuati dal punto 1), lettere b) e c), del dispositivo della deliberazione G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010.

Il contributo per l'edificio a basso consumo esistente non è cumulabile con altra iniziativa ammissibile eccetto quelle indicate alle schede n. 3.05 e 3.09, purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Il contributo di cui alla presente scheda è attribuibile soltanto se sia possibile rendicontare tutta la spesa sostenuta ai fini del raggiungimento della prestazione energetica minima richiesta. Devono cioè essere rendicontabili i lavori eseguiti per la coibentazione della copertura, delle murature perimetrali e del primo solaio ed i lavori relativi all'installazione degli infissi, dell'eventuale generatore di calore o degli impianti che hanno consentito il salto delle due classi di classificazione energetica ed il raggiungimento minimo della classe energetica B+.

Con SNCR si intende la Superficie Netta Calpestabile Riscaldata (in m<sup>2</sup>).

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			30%	30%	30%	-
4	SOGLIA MINIMA TECNICO - ECONOMICA	superficie di 80 m <sup>2</sup>	superficie di 100 m <sup>2</sup>			-
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 150.000,00	€ 450.00,00			-
6	REGIME CONTRIBUTIVO		“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008			-
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE		5 anni			

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	NO	SI

SPESA MASSIMA EDIFICO A BASSO CONSUMO ESISTENTE			
	$SNCR \leq 500 m^2$	$500 m^2 < SNCR \leq 2000 m^2$	$SNCR > 2000 m^2$
almeno 2 classi	€/m <sup>2</sup> 200,00 x S	€ 100.000,00 + €/m <sup>2</sup> 130,00 x S1	€ 295.000,00 + €/m <sup>2</sup> 80,00 x S2
almeno 3 classi	€/m <sup>2</sup> 220,00 x S	€ 110.000,00 + €/m <sup>2</sup> 150,00 x S1	€ 335.000,00 + €/m <sup>2</sup> 100,00 x S2
almeno 4 classi	€/m <sup>2</sup> 260,00 x S	€ 130.000,00 + €/m <sup>2</sup> 175,00 x S1	€ 392.500,00 + €/m <sup>2</sup> 120,00 x S2

N.B.: S : SNCR fino a 500 m<sup>2</sup> compresi;  
S1: SNCR per la parte eccedente i 500 m<sup>2</sup> e fino a 2000 m<sup>2</sup> compresi;  
S2: SNCR per la parte eccedente i 2.000 m<sup>2</sup>.

La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza.

Esempio: Edificio da SNCR 3.000 m<sup>2</sup>, salto di 2 classi:

Spesa max ammessa = € 295.000,00 + 80,00 €/m<sup>2</sup> x (3000-2000) m<sup>2</sup> = € 375.000,00.

Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1ai sensi del D.P.R. 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/m<sup>3</sup> anno, i valori di spesa massima ammessa per m<sup>2</sup> vanno riferiti al volume netto riscaldato, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa) per un fattore 3.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda relativi agli edifici a basso consumo esistenti:**

- a) progetto preliminare con indicazione delle prestazioni energetiche ante e post intervento (*da allegare alla domanda*);
- b) (*da allegare alla domanda*) relazione energetica comprensiva del calcolo del fabbisogno energetico ante intervento e di progetto (Calcolo di Epgl);
- c) (*da allegare alla richiesta di liquidazione*) certificazione attestante la classe energetica raggiunta.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**SCHEMA 3.04 - C****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO NUOVI**

Rientrano in tale tipologia gli edifici nuovi o soggetti agli interventi di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.P.P. n. 11/13/Leg. del 13 luglio 2009 (sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamenti di volumi superiori al 20% del volume dell'edificio esistente, ristrutturazione dell'intero edificio) che, secondo il decreto medesimo, raggiungono la classificazione energetica "A+", "A" o "B+" per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (vedi classificazione energetica allegata riportata nell'Allegato 1).

Gli edifici nuovi, gli edifici demoliti e ricostruiti o ristrutturati, gli edifici soggetti ad interventi di sostituzione edilizia o interamente ristrutturati devono avere l'impianto di riscaldamento centralizzato.

In caso di ampliamenti di volume superiori al 20% del volume dell'edificio esistente (es. sopraelevazione della copertura), per un'esatta definizione delle condizioni dell'intervento si rimanda allo schema riportato nell'Allegato 2.

E' considerato edificio: una costruzione/volume edilizio classificabile in una delle categorie di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412. E' considerato un unico edificio anche un insieme di costruzioni autorizzate con lo stesso titolo abilitativo necessario ai sensi della legge urbanistica.

Il contributo di cui alla presente iniziativa non è cumulabile con gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti o con la riduzione del contributo di concessione così come individuati dal punto 1), lettere b) e c), del dispositivo della deliberazione G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010.

Il contributo per l'edificio a basso consumo non è cumulabile con altra iniziativa ammissibile eccetto quelle indicate alle schede n. 3.05 e 3.09, purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Il contributo di cui alla presente scheda è attribuibile soltanto se sia possibile rendicontare tutta la spesa sostenuta ai fini del raggiungimento della prestazione energetica certificata. Devono cioè essere rendicontabili i lavori eseguiti per la coibentazione della copertura, delle murature perimetrali e del primo solaio ed i lavori relativi all'installazione degli infissi, dell'eventuale generatore di calore o degli impianti che hanno consentito il raggiungimento della classe energetica.

Con SNCR si intende la Superficie Netta Calpestabile Riscaldata (in m<sup>2</sup>).

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			30%	30%	30%	-
4	SOGLIA MINIMA TECNICO - ECONOMICA	superficie di 80 m <sup>2</sup>	superficie di 100 m <sup>2</sup>			-
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 150.000,00	€ 450.00,00			-
6	REGIME CONTRIBUTIVO		"de minimis" o Reg. (CE) n. 800/2008			-
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE		5 anni			

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	NO	SI

SPESA MASSIMA EDIFICIO A BASSO CONSUMO NUOVO			
	$SNCR \leq 500 \text{ m}^2$	$500 \text{ m}^2 < SNCR \leq 2000 \text{ m}^2$	$SNCR > 2000 \text{ m}^2$
Classe “B+”	$\text{€/m}^2 120,00 \times S$	$\text{€ } 60.000,00 + \text{€/m}^2 80,00 \times S_1$	$\text{€ } 180.000,00 + \text{€/m}^2 40,00 \times S_2$
Classe “A”	$\text{€/m}^2 150,00 \times S$	$\text{€ } 75.000,00 + \text{€/m}^2 100,00 \times S_1$	$\text{€ } 225.000,00 + \text{€/m}^2 60,00 \times S_2$
Classe “A+”	$\text{€/m}^2 180,00 \times S$	$\text{€ } 90.000,00 + \text{€/m}^2 130,00 \times S_1$	$\text{€ } 285.000,00 + \text{€/m}^2 80,00 \times S_2$

N.B.: S : SNCR fino a 500 m<sup>2</sup> compresi;  
 S1: SNCR per la parte eccedente i 500 m<sup>2</sup> e fino a 2000 m<sup>2</sup> compresi;  
 S2: SNCR per la parte eccedente i 2.000 m<sup>2</sup>.

La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza.

Esempio: Edificio da SNCR 3.000 m<sup>2</sup>, in Classe “B+”:  
 Spesa max ammessa = € 180.000,00 + 40,00 €/m<sup>2</sup> \* (3000-2000) m<sup>2</sup> = € 220.000,00.

Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1 ai sensi del D.P.R. 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/m<sup>3</sup>anno, i valori di spesa massima ammessa per m<sup>2</sup> vanno riferiti al volume netto riscaldato, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa) per un fattore 3.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda relativi agli edifici a basso consumo nuovi:**

- a) progetto preliminare con indicazione delle prestazioni energetiche di progetto (*da allegare alla domanda*);
- b) (*da allegare alla domanda*) relazione energetica comprensiva del calcolo del fabbisogno energetico di progetto (Calcolo di Epgl);
- c) (*da allegare alla richiesta di liquidazione*) certificazione attestante la classe energetica raggiunta.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia;

## Allegato 1 alla SCHEDA 3.04

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Per le categorie di edifici classificati E1. 1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria desunti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20/10/2006, sono riportati nella tabella seguente (valori espressi in KWh/ m<sup>2</sup>/anno):


Fabbisogno in kWh/m <sup>2</sup> a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria
CLASSE A+	≤22	≤9
CLASSE A	≤22	≤18
CLASSE B+	≤35	≤18
CLASSE B	≤45	≤18
CLASSE C+	≤60	≤21
CLASSE C	≤100	≤21
CLASSE D	≤155	≤24
CLASSE E	≤195	≤30
CLASSE F	≤230	≤36
CLASSE G	>230	>36

Per tutte le altre categorie di edifici non rientranti in E1. 1 ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/ m<sup>3</sup>/anno. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

Fabbisogno in kWh/m <sup>3</sup> a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria
CLASSE A+	<6	<3
CLASSE A	<6	<5
CLASSE B+	<9	<5
CLASSE B	<13	<5
CLASSE C+	<17	<6
CLASSE C	<29	<6
CLASSE D	<44	<7
CLASSE E	<56	<9
CLASSE F	<65	<10
CLASSE G	>65	>10


Ai fini del rispetto dei valori di classificazione degli edifici va considerato il valore globale dell'edificio stesso

**Schema sintetico per la collocazione degli interventi che prevedono ampliamenti o conversioni di porzioni dell'edificio in nuove zone riscaldate**




Conversione porzione dell'edificio in una nuova unità riscaldata (senza ampliamento)

A. Realizzazione nuova porzione riscaldata



Stato di progetto  
Volume edificio = 1000 m³


B. Ampliamento porzione riscaldata esistente



Stato di progetto  
Volume edificio = 1000 m³


Ampliamento inferiore al 20% del volume dell'edificio esistente

C. Realizzazione nuova porzione riscaldata



Stato di progetto  
Volume edificio = 1100 m³

D. Ampliamento porzione riscaldata esistente




Stato di progetto  
Volume edificio = 1100 m³

continua Allegato 2


Ampliamento superiore al 20% del volume dell'edificio esistente

E. Realizzazione nuova porzione riscaldata



Stato di progetto  
Volume edificio = 1300 m<sup>3</sup>

F. Ampliamento porzione riscaldata esistente



Stato di progetto  
Volume edificio = 1300 m<sup>3</sup>

**Riepilogo** (in presenza del doppio vincolo costituito dal salto minimo di due classi e del raggiungimento minimo finale della classe energetica B+, non viene indicata nel prospetto la classe pre intervento rilevabile dalla documentazione)

Intervento	Scheda di riferimento	Condizione post intervento
A	3.04 - B EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI	salto minimo di 2 classi per l'Appartamento 3 e raggiungimento minimo classe B+
B	3.04 - B EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI	salto minimo di 2 classi per l'Appartamento 2 e raggiungimento minimo classe B+
C	3.04 - B EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI	salto minimo di 2 classi per l'Appartamento 3 e raggiungimento minimo classe B+
D	3.04 - B EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI	salto minimo di 2 classi per l'Appartamento 2 e raggiungimento minimo classe B+
E	3.04 - C EDIFICI A BASSO CONSUMO NUOVI	minimo classe B+ per l'Appartamento 3
F	3.04 - C EDIFICI A BASSO CONSUMO NUOVI	minimo classe B+ per l'Appartamento 2

## SCHEDA 3.05

### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: CALDAIE A BIOMASSA

E' finanziata l'installazione, sia su edifici nuovi sia su edifici esistenti, di nuove caldaie o la sostituzione di caldaie esistenti con nuove caldaie aventi le seguenti caratteristiche:

a) per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:

1. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
2. rendimento termico utile non inferiore a  $87\% + \log(P_n)$  dove  $P_n$  è la potenza nominale dell'apparecchio;
3. emissioni in atmosfera tali da beneficiare del coefficiente premiante pari almeno a 1,2 ai sensi del D.M. 28/12/2012 "conto termico";
4. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
  - a. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
  - b. per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a  $20 \text{ dm}^3/\text{kWt}$ .

b) per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt:

1. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
2. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 11 allegata al "conto termico", come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto;

E' escluso il finanziamento di caldaie nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomo.

Nel caso di due o più nuove caldaie, ai fini del calcolo della spesa ammissibile complessiva si considerano le potenze di ciascuna caldaia.

Non saranno ammesse a contributo le installazioni di caldaie a biomassa ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			30%	30%	30%	-
4	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	caricam. automatico	caricam. manuale	caricam. automatico	caricam. manuale	-
		€ 150.000,00	€ 18.000,00	€ 600.000,00	€ 18.000,00	
5	REGIME CONTRIBUTIVO	"de minimis" o Reg. (CE) n. 800/2008				-
6	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	3 anni				

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI (solo in assenza di spese per opere edili)	SI

SPESA MASSIMA		
CARATTERISTICHE	Caldaie a caricamento automatico, a pellet o cippato	Caldaie a caricamento manuale
<i>Potenza al focolare <math>\leq 35 \text{ kW}</math></i>	a corpo: € 18.000,00	a corpo: € 12.000,00
<i>35 \text{ kW} &lt; Potenza al focolare \leq 60 \text{ kW}</i>	a corpo: € 25.000,00	a corpo: € 14.000,00
<i>60 \text{ kW} &lt; Potenza al focolare \leq 116 \text{ kW}</i>	a corpo: € 30.000,00	a corpo: € 18.000,00
<i>Potenza al focolare &gt; 116 \text{ kW}</i>	Preventivo di spesa	a corpo: € 18.000,00

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**-----.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**SCHEMA 3.06**
**TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COLLETTORI SOLARI**

Istallazione di collettori solari finalizzati alla produzione di energia termica per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, calore di processo, calore per produzione di freddo.

Non è ammesso a contributo il singolo intervento realizzato su edifici nuovi, essendo considerati tali gli edifici con titolo edilizio dall'8.10.2005.

Non sono ammessi interventi che presentino un azimut rispetto a Sud maggiore di 90°.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese 30%	Medie Imprese 30%	Grandi Imprese 30%	- -
4	SOGLIA TECNICA MINIMA	<i>Aria:</i> superficie minima 4 m <sup>2</sup> <i>Piano:</i> superficie minima 4 m <sup>2</sup> <i>Sottovuoto tubolare o a concentrazione:</i> superficie minima 3 m <sup>2</sup>				
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 60.000,00				
6	REGIME CONTRIBUTIVO		“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008			
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	3 anni				

*Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.*

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI (solo in assenza di spese per opere edili)	SI

CALCOLO SPESA MASSIMA			
	<i>aria</i>	<i>piano</i>	<i>sottovuoto tubolare o a concentrazione</i>
$S \leq 10 m^2$	€/m <sup>2</sup> 800,00 x S1	€/m <sup>2</sup> 1.000,00 x S1	€/m <sup>2</sup> 1.200,00 x S1
$S > 10 m^2$	€ 8.000,00 + 700,00 €/m <sup>2</sup> x S2	€ 10.000,00 + 800,00 €/m <sup>2</sup> x S2	€ 12.000,00 + 1.000,00 €/m <sup>2</sup> x S2
N.B.: S =superficie linda totale; S1= superficie linda fino a 10 m <sup>2</sup> compresi; S2= superficie linda per la parte eccedente i 10 m <sup>2</sup>			
La spesa massima è calcolata con riferimento alla superficie linda attribuibile a ciascuno dei due scaglioni di superficie di appartenenza.			
Esempio: collettore piano con superficie linda captante totale pari a 12 m <sup>2</sup> : Spesa massima = € 10.000,00+€/m <sup>2</sup> 800,00*(12-10) m <sup>2</sup> = € 11.600,00			

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:** -----.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**SCHEMA 3.07****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COIBENTAZIONI TERMICHE**

Interventi di coibentazione di murature perimetrali e/o di porticati esterni su edifici esistenti già riscaldati che prevedono un incremento di resistenza termica uguale o superiore a 2,00 m<sup>2</sup> K/W, equivalente mediamente a 8,00 cm di coibente con conduttività uguale a 0,04 W/m K, comunque nel rispetto del limite minimo previsto dalle vigenti disposizioni normative.

E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all'8.10.2005.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			30%	30%	30%	-
4	SOGLIA MINIMA TECNICO - ECONOMICA	superficie di 100 m <sup>2</sup>				-
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 200.000,00	€ 200.00,00			-
6	REGIME CONTRIBUTIVO		“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008			-
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE		5 anni			

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	NO	SI

<b>CALCOLO SPESA MASSIMA</b>
€ 60,00 x superficie coibentata (in m <sup>2</sup> )

Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: -----.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**SCHEMA 3.08****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: CALDAIE A CONDENSAZIONE**

E' finanziata la sostituzione di una o più caldaie esistenti con una o più nuove caldaie a condensazione, con sistema di regolazione collegato ad una sonda climatica esterna ed agente sulla temperatura del fluido di mandata. Nel caso di due o più nuove caldaie, ai fini del calcolo della spesa ammessa complessiva si considerano le potenze di ciascuna caldaia.

E' escluso il finanziamento di caldaie in edifici di nuova costruzione.

E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all'8.10.2005 ed è considerato nuovo l'edificio con titolo edilizio dall'8.10.2005.

E' escluso il finanziamento di caldaie a condensazione nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomo, nonché la sostituzione di caldaie alle quali non sia collegato un impianto di riscaldamento.

Per gli impianti di potenza fino a 35 kW e nel caso l'impianto risulti realizzato con temperature medie del fluido termovettore superiori o uguali a 45° C, l'impianto deve risultare provvisto di valvole termostatiche (a bassa inerzia termica o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti.

Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	NO			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			-	-	-	-
4	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 150.000,00	-			-
5	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	3 anni				

*Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.*

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI (solo in assenza di spese per opere edili)	SI

SPESA MASSIMA		
Potenza al focolare (P) in kW	Generatori a gas	Generatori a gasolio
$P \leq 35 \text{ kW} \rightarrow$	a corpo: € 4.000,00	a corpo: € 5.000,00
$35 \text{ kW} < P \leq 60 \text{ kW} \rightarrow$	a corpo: € 8.000,00	a corpo: € 8.500,00
$60 \text{ kW} < P \leq 116 \text{ kW} \rightarrow$	a corpo: € 12.000,00	a corpo: € 13.000,00
$116 \text{ kW} < P \leq 180 \text{ kW} \rightarrow$	a corpo: € 18.000,00	a corpo: € 20.000,00
$180 \text{ kW} < P \leq 230 \text{ kW} \rightarrow$	a corpo: € 24.000,00	a corpo: € 26.500,00
$230 \text{ kW} < P \leq 290 \text{ kW} \rightarrow$	a corpo: € 29.000,00	a corpo: € 30.000,00
$290 \text{ kW} < P \leq 350 \text{ kW} \rightarrow$	a corpo: € 34.000,00	a corpo: € 34.000,00
$350 \text{ kW} < P \leq 500 \text{ kW} \rightarrow$	a corpo: € 40.000,00	a corpo: € 40.000,00
$P > 500 \text{ kW} \rightarrow$	Preventivo di spesa	Preventivo di spesa
Eventuali contabilizzatori	€ 440,00 cad. (da aggiungere alla spesa massima)	

Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: -----.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**SCHEDA 3.09****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA**

Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti fotovoltaici non allacciabili alla rete elettrica (impianti in isola) che presentano un azimut rispetto a Sud non maggiore di 90°.

La distanza dal più vicino punto di consegna dell'energia elettrica deve essere superiore ad un chilometro. Nel caso la predetta distanza sia inferiore ad 1 km in linea d'aria, va prodotto un preventivo di allacciamento rilasciato dal distributore dell'energia elettrica dal quale possa desumersi che la lunghezza del più breve percorso tecnicamente realizzabile per il collegamento debba almeno raggiungere la misura di un chilometro.

La spesa massima ammисibile comprende il sistema di accumulo batterie, l'inverter ed i pannelli fotovoltaici compreso il sistema di ancoraggio degli stessi.

Sono ammesse a contributo potenze elettriche non superiori a 5 kWp.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	50%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			50%	50%	45%	-
4	SOGLIA MINIMA-MAX TECNICO -ECONOMICA	0,25 kWp / 5,00 kWp				-
6	REGIME CONTRIBUTIVO	“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008		-		
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	3 anni				

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI (solo in assenza di spese per opere edili)	SI

**CALCOLO SPESA MASSIMA**

€/kW<sub>p</sub> 5.000,00 x numero kW<sub>p</sub>

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:** -----.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

### SCHEDA 3.10

#### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI EOLICI

Installazione di uno o più impianti eolici, ciascuno di potenza massima di 60 kW, per una potenza complessiva massima di 120 kW.

Gli impianti devono avere certificazione CE e dichiarazione di conformità alle norme IEC 61400. In ogni caso, gli impianti devono rispettare i valori limite per le immissioni (in prossimità dei ricettori) ed emissioni sonore (in prossimità degli impianti) stabiliti dalla vigente normativa statale e provinciale in materia di inquinamento acustico.

L'area A ( $m^2$ ) è intesa come area spazzata totale dell'impianto ed è determinata secondo quanto riportato più avanti.

E' escluso il montaggio di macchine ad asse orizzontale sulle coperture degli edifici.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri				-
3	PERCENTUALE	50%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			50%	50%	45%	-
4	SOGLIA MINIMA-MAX TECNICO -ECONOMICA	1 kW / 120 kW				-
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 50.000,00	€ 200.000,00			-
6	REGIME CONTRIBUTIVO		“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008			-
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE		3 anni			

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI (solo in assenza di spese per opere edili)	SI

La percentuale di intervento è ridotta al 30% se la produzione di energia elettrica immessa in rete usufruisce della tariffa incentivante di cui al D.M. 5 luglio 2012 - 5° “conto energia”.

CALCOLO SPESA MASSIMA	
€/m <sup>2</sup> 1.000,00 x Area spazzata totale*	
(*) Determinazione dell'Area spazzata totale:	
Per rotori ad asse orizzontale:	l'area è determinata da: $A = 3,14 \times \text{Diametro}^2 / 4$
Per rotori ad asse verticale:	l'area è determinata da: $A = \text{Diametro} \times \text{Altezza}$ dove diametro e altezza sono riferiti al rotore.

Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: -----.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

### SCHEDA 3.11

#### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: POMPE DI CALORE

Installazione su edifici esistenti di pompe di calore alimentate ad energia elettrica, a gas, a gas ad assorbimento o a gas con motore a combustione interna.

Ciascuna pompa di calore deve almeno soddisfare i coefficienti minimi di prestazione previsti dal “conto termico” di cui al D.M. 28 dicembre 2012.

E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all'8.10.2005.

Sono ammessi a contributo anche i costi per la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione dell'energia geotermica; in questo caso per l'insieme pompa-pozzi, la spesa massima ammissibile a contributo è raddoppiata. Non sono ammesse a contributo le pompe di calore ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata altra rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

Sono esclusi gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva o alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			30%	30%	30%	-
4	SOGLIA MINIMA TECNICO -ECONOMICA	2 kW di potenza assorbita				-
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	senza pozzo	con pozzo	senza pozzo	con pozzo	-
		€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	
6	REGIME CONTRIBUTIVO			“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008		-
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	3 anni				

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI (solo in assenza di spese per opere edili)	SI

<b>CALCOLO SPESA MASSIMA</b>	
senza realizzazione del pozzo geotermico	2.200 €/kW assorbito x kW di progetto
con realizzazione del pozzo geotermico	4.400 €/kW assorbito x kW di progetto

Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: -----.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

### SCHEDA 3.12

#### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti di cogenerazione, o "Total-energy": impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica.

Non sono ammessi impianti di cogenerazione la cui "efficienza energetica complessiva" sia inferiore all'80%.

Viene definita "efficienza energetica complessiva" il rapporto tra i seguenti elementi:

- i quantitativi annui, espressi in kWh, di ogni forma di energia generata dall'impianto (elettrica, termica, frigorifera ecc.) e destinata direttamente agli utilizzatori finali, oppure destinata ad impianti di trasformazione energetica (ad es.: gruppi ad assorbimento per la trasformazione di energia termica in frigorifera) ma con l'esclusione degli impianti di trasformazione destinati alla produzione di energia elettrica;
- l'energia termica, espressa in kWh, introdotta annualmente come combustibile.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri				
3	<b>PERCENTUALE</b>	impianti alimentati da fonti energetiche definite rinnovabili o alimentati da celle a combustibile	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
		impianti alimentati da fonti energetiche non definite rinnovabili		30%	30%	30%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO - ECONOMICA	€ 4.500,00 (pari a 1 kWe) per rinnovabili o da celle a combustibile € 7.400,00 (pari a 3kWe) per altre fonti				-
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 30.000,00	€ 500.000,00			-
6	REGIME CONTRIBUTIVO		"de minimis" o Reg. (CE) n. 800/2008			-
7	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	3 anni				

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	NO	SI

CALCOLO SPESA MASSIMA		
	<i>per fonti rinnovabili o celle a combustibile</i>	<i>per altre fonti</i>
$1 \text{ kW}_e \leq P_e \leq 3 \text{ kW}_e$	4.500,00 €/kW <sub>e</sub> * $P_e$	-
$3 \text{ kW}_e < P_e \leq 10 \text{ kW}_e$	$13.500,00 \text{ €} + 2.500,00 \text{ €}/\text{kW}_x \times P$	$7.400,00 \text{ €} + 2.500,00 \text{ €}/\text{kW} \times P$
$10 \text{ kW}_e < P_e \leq 50 \text{ kW}_e$	$31.000,00 \text{ €} + 2.000,00 \text{ €}/\text{kW}_x \times P1$	$24.900,00 \text{ €} + 2.000,00 \text{ €}/\text{kW} \times P1$
$50 \text{ kW}_e < P_e \leq 150 \text{ kW}_e$	$111.000,00 \text{ €} + 1.500,00 \text{ €}/\text{kW}_x \times P2$	$104.900,00 \text{ €} + 1.500,00 \text{ €}/\text{kW} \times P2$
$P_e > 150 \text{ kW}_e$	$261.000,00 \text{ €} + 1.000,00 \text{ €}/\text{kW}_x \times P3$	$254.900,00 \text{ €} + 1.000,00 \text{ €}/\text{kW} \times P3$

N.B.: P: potenza elettrica per la parte eccedente i 3 kW<sub>e</sub> fino a 10 kW<sub>e</sub>  
P1: potenza elettrica per la parte eccedente i 10 kW<sub>e</sub> fino a 50 kW<sub>e</sub>  
P2: potenza elettrica per la parte eccedente i 50 kW<sub>e</sub> fino a 150 kW<sub>e</sub>  
P3: potenza elettrica per la parte eccedente i 150 kW<sub>e</sub>  
La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Potenza elettrica (P<sub>e</sub>) in kW<sub>e</sub>

Esempio. Impianto di cogenerazione da fonte rinnovabile con potenza elettrica pari a 100 kW<sub>e</sub>:

Spesa massima =	$111.000,00 \text{ €} + 1.500,00 \text{ €}/\text{kW}^* (100-50) = 186.000,00 \text{ €}$
-----------------	---

Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: -----.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

### SCHEDA 3.13

#### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA FINO A 20 kW

Rientrano in questa tipologia le seguenti iniziative:

- riattivazione di impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della L.P. 15 novembre 1983 n. 40;
- costruzione di nuovi impianti, o potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni d'acqua,

purchè, in entrambi i casi, con potenza nominale media di concessione fino a 20 kW.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi che rispettano i Piani e gli indirizzi di settore vigenti. Per potenziamento di impianti esistenti è da intendersi l'intervento che comporti un aumento della producibilità dell'impianto pari almeno al 15%.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	NO			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	30%	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			-	-	-	-
4	SOGLIA TECNICA MINIMA	1 Kw				-
5	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€ 97.900,00	-			-
6	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	5 anni				

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	NO	SI

SPESA MASSIMA	
≤ 3 kW	€ 8.800 x P
3 < kW ≤ 10	€ 26.400,00 + 5.500,00 €/kW x P1
10 < kW ≤ 20	€ 64.900,00 + 3.300,00 €/kW x P2

N.B.: P: potenza nominale fino a 3 kW compresi.

P1: potenza nominale per la parte eccedente i 3 kW fino a 10 kW compresi.

P2: potenza nominale per la parte eccedente i 10 kW fino a 20 kW compresi.

Esempio. Impianto con potenza nominale media di 18 kW:

Spesa massima ammessa = € 64.900,00 + € 3.300,00 €/kW x (18 - 10) = € 91.300

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

a) estremi della concessione di derivazione idroelettrica (*alla presentazione della domanda*).

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**SCHEMA 3.14****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FISSI PER IL RIFORNIMENTO DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE**

Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione.

Per impianto fisso s'intende l'insieme costituito da: apparecchio di rifornimento, tubo di adduzione del gas e linea elettrica di alimentazione.

Rientrano nelle spese ammissibili a contributo il costo di acquisto dell'apparecchio e i costi relativi alla sua messa in opera.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	NO	SI			NO
2	CUMULABILITÀ'	Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-				
3	PERCENTUALE	-	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			30%	30%	30%	-
4	REGIME CONTRIBUTIVO		“de minimis” o Reg. (CE) n. 800/2008			-
5	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE		3 anni			

Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI	SI

<b>SPESA MASSIMA</b>	
con una manichetta	€ 4.200,00
con più manichette	€ 5.700,00

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- dichiarazione che l'impianto e la sua installazione è conforme alle norme, resa da installatore abilitato e relativa al rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n 1565 del 20 giugno 2008;
- fatture intestate al beneficiario a documentazione del costo complessivo dell'intervento;

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

### SCHEDA 3.15

#### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: PIANI REGOLATORI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI (PRIC)

Rientrano in questa tipologia gli studi relativi alla realizzazione dei Piani regolatori di illuminazione comunali o sovraffamunalni (di seguito PRIC) di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16.

I PRIC dovranno essere redatti tenendo conto delle prescrizioni della stessa l.p. n. 16/07, del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della provincia 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg.) e delle linee guida indicate nel Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 4 della l.p. n. 16/07. In particolare, si ricorda che i PRIC devono comprendere gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, inclusi quelli di illuminazione di impianti ed attività sportive all'aperto, di edifici storici e monumenti, nonché le insegne luminose con superficie illuminata superiore a 10 m<sup>2</sup>.

La percentuale di contributo è stabilita nella misura dell'70% della spesa ammissibile nel caso di istanze presentate dalle Comunità di cui di cui al capo V della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, da Enti Locali aggregati o da singoli Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti; negli altri casi la percentuale di contributo è pari al 60% della spesa ammissibile.

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>			<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	NO	NO			SI
2	PERCENTUALE	-	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	-
			-	-	-	60% - 70 %
4	SPESA MINIMA AMMISSIBILE	-	-			€ 5.000,00

*Tutti gli importi indicati nella scheda si intendono al netto di I.V.A. Per i soggetti che non possono detrarre l'I.V.A. gli importi della scheda vanno incrementati del corrispondente valore dell'imposta.*

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI	SI

#### SPESA MASSIMA

La spesa ammissibile è calcolata con riferimento ai punti luce (PL) stimati in fase di concessione e rilevati in fase di erogazione del contributo. Per punto luce (PL) si intende il singolo corpo illuminante (su un singolo sostegno o palo possono essere installati più punti luce)

$PL < 167$	PRIC non ammissibile – spesa inferiore al minimo
$167 \leq PL \leq 250$	30 €/PL x P
$250 < PL \leq 500$	€ 7.500,00 + 24 €/PL x P1
$500 < PL \leq 1000$	€ 13.500,00 + 21 €/PL x P2
$1000 < PL \leq 2000$	€ 24.000,00 + 18 €/PL x P3
$2000 < PL \leq 5.000$	€ 42.000,00 + 15 €/PL x P4
$>5000 PL$	€ 87.000,00 + 12 €/PL x P5

continua scheda 3.15

N.B.: P:	punti luce fino a 250 PL compresi.
P1:	punti luce per la parte eccedente i 250 PL fino a 500 PL compresi.
P2:	punti luce per la parte eccedente i 500 PL fino a 1000 PL compresi.
P3:	punti luce per la parte eccedente i 1000 PL fino a 2000 PL compresi.
P4:	punti luce per la parte eccedente i 2000 PL fino a 5000 PL compresi.
P5:	punti luce per la parte eccedente i 5000 PL.

Esempio. Punti luce rilevati n. 515:

$$\text{Spesa massima ammessa} = \text{ } € 13.500 + 21€/\text{PL} * (515 - 500) \text{ PL} = € 13.815$$

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- a) copia, su supporto informatico, del PRIC completo approvato dall'Ente locale interessato e copia semplice dell'elaborato di sintesi del PRIC redatto in modo conforme a quanto stabilito dal Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 di data 30 dicembre 2009 (*da allegare alla richiesta della liquidazione*).
- b) (*da allegare alla richiesta della liquidazione*) copia della deliberazione con la quale l'Ente locale ha approvato il PRIC (in sostituzione della documentazione di cui alla del. G.P. 2839/2004).

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti 7.1.2, 7.2.1 e 8.1 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

**Procedura valutativa:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 7.1.3, 7.2.2 e 8.2 dei criteri di applicazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia.

### SCHEDA 3.16

#### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: MODIFICA DELL'ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLI

Rientrano in questa tipologia la modifica a GPL o a metano dell'alimentazione di autoveicoli, intesi unicamente quali "autovetture" o "autoveicoli per trasporto promiscuo persone/cose" così come definite dal nuovo Codice della Strada.

La modifica può essere effettuata sia prima che dopo l'immatricolazione dell'autoveicolo.

L'autoveicolo deve essere intestato al beneficiario il contributo, giusto atto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico e non essere soggetto a fermo amministrativo

	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ'	SI	SI	NO
2	CUMULABILITÀ'		Vedi punto 6.1.2 dei Criteri-	
3	REGIME CONTRIBUTO		"de minimis" o Reg. (CE) n. 800/2008	-
4	DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE		3 anni	

	<i>Tipologie di intervento</i>	MODIFICA A GPL		MODIFICA A METANO	
		Euro 0 o 1	Diversi da Euro 0 o 1	Euro 0 o 1	Diversi da Euro 0 o 1
	CONTRIBUTO FORFETTARIO(*)	€ 600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.000,00

(\*) Il contributo forfettario non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta. Qualora la spesa sostenuta sia inferiore al contributo forfettario lo stesso viene ridotto ed erogato in misura coincidente alla spesa documentata.

	<b>SEMPLIFICATA</b>	<b>VALUTATIVA</b>
<b>PROCEDURE APPLICABILI</b>	SI	SI

Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali.

#### Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo

- carta di circolazione dell'autoveicolo aggiornata alla modifica e collaudo del sistema di alimentazione;
- fattura o ricevuta fiscale quietanzata relativa alla trasformazione dell'alimentazione, intestata al beneficiario del contributo e riportante la targa del veicolo;

La verifica presso il PRA del certificato di proprietà relativo all'autoveicolo modificato è effettuata d'ufficio.